

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
RELATIVO AL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, STAMPA,  
CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA DEI MATERIALI OCCORRENTI  
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE  
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DELL'ANNO 2013**

**ART. 1**

*Oggetto del servizio*

1. Il servizio ha per oggetto la predisposizione, la stampa, il confezionamento e la consegna dei materiali occorrenti per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia autonoma di Trento, che sarà indetta dalla medesima Provincia presumibilmente per domenica 27 ottobre 2013 nonché, nel caso in cui lo renda necessario l'esito del primo turno di votazione, per il turno di ballottaggio per l'elezione del Presidente della Provincia.

2 Il servizio è **UNICO**. La descrizione del materiale -compreso il materiale per l'eventuale turno di ballottaggio- è riportata nell'allegato 1 al presente capitolato speciale del quale forma parte integrante.

3. I termini per la predisposizione, la stampa, il confezionamento, la consegna dei materiali sono vincolanti per l'aggiudicatario e non sarà ammesso ritardo, per alcun motivo, compreso lo sciopero. I termini temporali indicati nell'allegato 1 sono stati calcolati ipotizzando che le elezioni provinciali siano indette per **domenica 27 ottobre 2013**; tali termini potranno essere modificati qualora la consultazione fosse fissata in altra data. Nell'ipotesi di ballottaggio i termini per le relative forniture verranno comunicati all'occorrenza.

4. I quantitativi dei materiali di cui all'allegato 1 sono suscettibili di aumento o diminuzione ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 sui contratti e beni provinciali, in base all'effettivo numero degli elettori e alle esigenze del servizio che si dovessero verificare.

5. I quantitativi esatti dei materiali da consegnare alla Provincia per il primo turno e per l'eventuale ballottaggio saranno tempestivamente comunicati all'impresa aggiudicataria del servizio a cura della Provincia medesima.

6. Per le sezioni elettorali situate nei comuni ove sono insediati i gruppi linguistici ladino, mocheno e cimbro (Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich; Fierozzo - Vlarötz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol; Luserna - Lusern) il materiale elettorale dovrà essere predisposto e stampato secondo le indicazioni e le quantità fornite dalla Provincia rispettivamente per ciascun gruppo linguistico.

## **ART. 2**

### ***Prezzi contrattuali***

1. Nei prezzi contrattuali si intendono compresi e compensati, senza eccezione, ogni materiale e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorrono alla realizzazione del servizio al quale il prezzo si riferisce.
2. I prezzi offerti dall'impresa nell'offerta economica, tenuto conto del punto precedente e di tutte le condizioni del contratto, del presente capitolato speciale e dell'allegato 1 al presente capitolato, nonché della lettera d'invito al confronto concorrenziale alla quale il presente capitolato è allegato quale parte integrante, si intendono remunerativi, per l'impresa, di ogni spesa generale e particolare.
3. I prezzi sono quelli di aggiudicazione e l'impresa deve essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 7 della legge provinciale n. 23 del 1990, ai sensi del quale i prezzi contrattuali sono fissi e invariabili, salvo che per i beni i cui prezzi siano determinati per legge o per atto amministrativo; è ammessa la revisione dei prezzi nei limiti del codice civile e delle leggi speciali in materia.
4. Con riferimento al turno di ballottaggio il prezzo di aggiudicazione sarà aumentato secondo quanto disposto all'articolo 12.

## **ART. 3**

### ***Descrizione del servizio***

1. Il servizio comprende:
  - a) la predisposizione, nel testo definitivo, di tutto il materiale specificato nell'allegato 1) al presente capitolato, secondo le modalità contenute nell'articolo 4;
  - b) la stampa del materiale indicato alla lettera a), secondo le modalità riportate nell'articolo 5 e nell'allegato 1;
  - c) il confezionamento del materiale indicato alla lettera a), secondo le modalità riportate nell'articolo 6 e nell'allegato 1;
  - d) la consegna del materiale indicato alla lettera a), secondo le modalità riportate nell'articolo 7 e nell'allegato 1;
  - e) la predisposizione, la stampa, il confezionamento e la consegna dei materiali necessari per l'eventuale turno di ballottaggio.

## **ART. 4**

### ***Modalità di predisposizione del materiale***

1. La Provincia fornisce un campione di ogni modello, che non può essere modificato senza il previo consenso della Provincia medesima.
2. L'Aggiudicatario è tenuto a fornire anche il formato elettronico sia word che pdf dei modelli che l'Amministrazione appaltante richiede, nel testo definitivo.

3. I contrassegni di lista, devono essere:

3.a. riprodotti secondo i colori originali dei contrassegni ammessi dall'Ufficio centrale circoscrizionale e nelle dimensioni che saranno di volta in volta comunicate dalla Provincia;

3.b. riprodotti e trasmessi alla Provincia nel seguente formato elettronico: formato GIF, qualità adatta al web, con sfondo esterno al contrassegno trasparente e dimensione 42x42 pixel.

4. I materiali per i quali è prevista la stampa in lingua italiana, ladina, mochena, cimbra e tedesca devono essere stampati e consegnati in lingua italiana e ladina con riferimento alle sezioni elettorali dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich, in lingua italiana, tedesca e mochena con riferimento alle sezioni elettorali dei comuni di Fierozzo - Vlarötz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol, in lingua italiana, tedesca e cimbra con riferimento alla sezione elettorale del comune di Luserna -Lusern e in lingua italiana e tedesca con riferimento alle sezioni elettorali dei comuni di Fierozzo - Vlarötz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol e Luserna - Lusern.

## ART. 5

### *Modalità di stampa*

1. Per ogni modello il tipo e il colore della carta, che deve possedere le caratteristiche di quella in normale uso per le consultazioni elettorali, devono essere preventivamente concordati fra la Provincia e l'impresa aggiudicataria del servizio. Inoltre, tutti i modelli, **con l'eccezione delle schede di votazione**, devono essere stampati su carta certificata FSC e/o PEFC o altra attestazione equivalente, apponendo altresì sul prodotto il marchio corrispondente.

2. La carta da utilizzare per le schede di votazione deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) tipo uso mano;
- b) grammatura al metro quadro: gr. 100;
- c) priva di imperfezioni di fabbricazione e adatta ad evitare la trasparenza della stampa;
- d) colore bianco per le schede di votazione.

2 bis. La carta da utilizzare per le tabelle di scrutinio deve essere di colore avorio e la copertina grammatura gr. 250/300.

3. La parte esterna della scheda di votazione deve essere stampata a due colori con un motivo che eviti la trasparenza della stampa. La parte interna della scheda **deve essere stampata a quattro colori**. Il colore deve comunque essere uniforme per tutti i comuni della provincia. I riquadri di testo devono essere stampati in nero, ad eccezione dei contrassegni di lista che devono essere riprodotti nei colori originali, sulla base del formato e delle indicazioni forniti dalla Provincia. Sulla scheda stampata non deve apparire alcuna imperfezione di stampa. La carta e il modello di ogni tipo di scheda devono ottenere il visto di approvazione da parte della Provincia.

Di ogni scheda devono essere stampati 300 facsimile in lingua italiana e 50 facsimile in lingua ladina, da consegnare tempestivamente e separatamente alla Provincia.

4. Durante la stampa delle schede di votazione l'impresa aggiudicataria deve consentire alla Forza pubblica incaricata della sorveglianza il libero ingresso e garantire la possibilità e le migliori condizioni per permetterne lo **stazionamento permanente** nello stabilimento.

5. L'impresa aggiudicataria è tenuta a procedere alla stampa solo quando la bozza dell'originale ha ottenuto il "visto si stampi" da parte del Dirigente del Servizio Segreteria della Giunta ed elettorale della Provincia o da un suo delegato. Il controllo delle bozze di tutti i modelli, in dimensioni originali, è effettuato presso la Provincia e la loro trasmissione e restituzione sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria. **Non sono accettate bozze trasmesse tramite fax o posta elettronica.**

6. L'impresa aggiudicataria è tenuta a disporre delle apparecchiature in grado di assolvere al servizio.

## **ART. 6**

### ***Modalità di confezionamento***

1. Per "confezionamento" si intende l'approntamento dei pacchi contenenti tutti i materiali, forniti dalla Provincia, necessari per il funzionamento di ogni ufficio elettorale di sezione, sia con riferimento al primo turno di votazione che all'eventuale turno di ballottaggio. Devono essere confezionati tanti pacchi quante sono le sezioni elettorali tenuto conto del tipo di sezione istituita.

Il servizio di confezionamento comprende le seguenti attività:

- accertamento e verifica dei materiali da inserire nei pacchi;
- conteggio e raccolta dell'esatto numero di copie di ogni modello per ciascuna sezione del comune;
- inserimento di tale materiale nel pacco assieme al materiale fornito direttamente dalla Provincia;
- suddivisione dei pacchi confezionati sulla base degli itinerari predisposti dalla Provincia per la consegna a ciascun comune;
- caricamento sugli appositi automezzi.

Il confezionamento deve essere completato in tempo utile per consentire la consegna del materiale e comunque entro il lunedì precedente la data di svolgimento del primo turno di votazione e, nel caso in cui si svolga il turno di ballottaggio, entro il giovedì antecedente la data della votazione. Il luogo dove deve essere effettuato il servizio di confezionamento di cui al presente articolo sarà messo a disposizione dalla Provincia, con onere a proprio carico. Sarà consegnata all'impresa aggiudicataria la documentazione inerente il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

2. Il confezionamento delle schede deve essere ordinato per sezione, per scorta sezione, per scorta comune e per scorta Provincia, secondo i dati e le indicazioni forniti dalla Provincia. L'etichetta deve riportare l'indicazione del tipo di consultazione, del committente (Provincia autonoma di Trento), del comune, della sezione, del numero delle schede contenute in ogni pacco e, per le schede di scorta, l'indicazione "schede di scorta" e il relativo quantitativo.

3. Le schede stampate devono essere piegate, confezionate in pacchi sigillati ed etichettati e consegnate alla Provincia in data da concordarsi e comunque non oltre il termine indicato nell'allegato 1. I pacchi per le sezioni devono inoltre essere raggruppati per comune di appartenenza.

4. La sigillatura dei pacchi contenenti le schede di votazione è effettuata a carico dell'impresa aggiudicataria nello stabilimento dove sono stampate le schede da parte, o sotto la diretta sorveglianza, di personale provinciale appositamente incaricato. Le modalità con le quali effettuare la sigillatura devono essere tempestivamente concordate con la Provincia.

#### **ART. 7**

##### ***Modalità di consegna***

1. La consegna dei materiali deve avvenire rispettando i termini e le modalità che sono specificati per ogni modello nell'allegato 1. Se non altrimenti specificato, il materiale dovrà essere consegnato alla Provincia.

2. La Provincia si riserva di confermare o di modificare i termini di consegna nel momento in cui la data delle elezioni sarà definitivamente fissata. Per sopravvenute circostanze, la Provincia può comunque disporre lo spostamento dei termini di consegna. I termini di consegna del materiale necessario per l'eventuale turno di ballottaggio non indicati nell'allegato 1, sono comunicati dalla Provincia non appena noti l'esito del primo turno di votazione per l'elezione del Presidente della Provincia e la necessità di procedere al secondo turno di votazione.

3. La consegna dei manifesti di convocazione dei comizi, a carico dell'impresa aggiudicataria, deve essere effettuata tempestivamente in tutti i comuni entro il termine **perentorio** indicato nell'allegato 1.

#### **ART. 8**

##### ***Variazioni al contratto***

1. La Provincia si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, le eventuali variazioni quantitative o qualitative, nei limiti dell'art. 29 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 sui contratti e sui beni provinciali.

#### **ART. 9**

##### ***Modalità di esecuzione del servizio: disposizioni comuni***

1. L'impresa si impegna a dare piena e tempestiva esecuzione al presente capitolato speciale e a tutte le disposizioni ed istruzioni di dettaglio che si rendessero necessarie per la predisposizione, la stampa, il controllo delle bozze, il confezionamento, la consegna e la spedizione dei materiali, anche per l'eventuale turno di ballottaggio. La

Provincia potrà impartire disposizioni e istruzioni sia prima sia durante lo svolgimento del servizio. A tal fine la persona individuata dall'impresa aggiudicataria ai sensi dell'articolo 18 deve presentarsi quotidianamente presso la Provincia in orario da concordarsi volta per volta.

2. L'impresa aggiudicataria si impegna altresì a consentire libero ingresso in tipografia al personale autorizzato dalla Provincia.

3. L'impresa aggiudicataria è responsabile dell'esattezza di stampa in conformità alla bozza munita del "visto si stampi", dell'esatta quantità dei modelli contenuti nei pacchi (con particolare cura per le schede di votazione), del regolare confezionamento dei pacchi con l'etichettatura, l'indirizzo e l'indicazione esterna della quantità ed eventualmente della lingua nonché della regolare e tempestiva consegna o spedizione secondo quanto previsto dall'allegato 1.

4. Il lavoro deve essere eseguito a perfetta regola d'arte, con obbligo di rifacimento qualora la Provincia lo riscontrasse non rispondente alle esigenze dell'impiego.

5. La stampa delle schede elettorali, dati i termini perentori per l'esecuzione del lavoro e la necessità di verifiche ispettive da tenersi sul luogo di stampa, di confezionamento e di momentaneo deposito delle medesime da parte sia della Provincia autonoma di Trento sia delle Forze dell'ordine, deve essere eseguito in una località raggiungibile in breve dalla stazione appaltante; tale area è fissata nel raggio di 50 km dalla sede della Provincia.

6. Tutti i modelli comunque predisposti e realizzati dall'impresa aggiudicataria rimangono di esclusiva proprietà della Provincia.

7. L'impresa aggiudicataria garantisce la reperibilità della persona individuata ai sensi dell'articolo 19 e la disponibilità delle apparecchiature il giorno di votazione, quello precedente e quello successivo, anche con riferimento all'eventuale turno di ballottaggio.

8. L'impresa aggiudicataria, nello svolgimento del proprio servizio, applicherà, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 del capitolato con riguardo alla stampa delle schede di votazione, le disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 41 del 20 gennaio 2012 "*Criteri di Green Public Procurement (G.P.P.) negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi: applicazione all'interno delle strutture provinciali. Aggiornamento della deliberazione della Giunta provinciale n. 885 del 23 aprile 2010*" e specificatamente all'allegato O alla stessa "*Criteri ambientali per l'acquisto di servizio di stampa*", **secondo cui l'attività di stampa deve essere svolta da impresa in possesso di una certificazione delle proprie attività secondo lo standard FSC e/o PEFC o altra attestazione equivalente, la quale rispetterà altresì gli altri criteri ambientali di cui al predetto allegato O**, nonché le disposizioni previste nella nota prot. n. S505/2012/309457/LL di data 29 maggio 2012 dell'Agenzia per la Depurazione, che precisa che la Ditta deve fornire il prodotto cartaceo stampandolo su carta certificata FSC e/o PEFC o altra attestazione

equivalente e apponendo sul prodotto il marchio corrispondente. I documenti ora citati sono reperibili, rispettivamente, agli indirizzi indicati alla nota <sup>1</sup>.

9. L'impresa aggiudicataria dovrà avere la disponibilità della strumentazione necessaria ad assolvere al servizio richiesto.

#### **ART. 10**

##### ***Documenti che fanno parte del contratto***

1. Fanno parte integrante del contratto:

- il presente capitolato nonché l'allegato 1 che ne forma parte integrante;
- l'offerta dell'impresa aggiudicataria.

#### **ART. 11**

##### ***Tutela dei lavoratori dipendenti***

1 Nell'esecuzione del servizio l'impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro nonché da quello integrativo territoriale vigente per il settore e nel luogo in cui si svolgono i lavori, come pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, etc.) provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale.

2. L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute, oltre che nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti in materia di assunzione, tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori; è richiamata in particolare alla rigorosa osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro concernenti i trasferimenti del personale.

3. L'impresa aggiudicataria solleva da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione provinciale in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto spettante al personale dipendente nonché al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

4. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 35, comma 2, del D.L. n. 223/2006 "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*" (convertito con modifiche dal D.Lgs. n. 248/2006), la Provincia provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante l'avvenuta effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sul versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per

---

<sup>1</sup> <http://www.delibere.provincia.tn.it>

[http://www.appa.provincia.tn.it/binary/pat\\_appa/documenti/GPP\\_PAT\\_servizio\\_di\\_tipografia\\_interpretazione\\_dicitura\\_29mag12.1338301608.pdf](http://www.appa.provincia.tn.it/binary/pat_appa/documenti/GPP_PAT_servizio_di_tipografia_interpretazione_dicitura_29mag12.1338301608.pdf)

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. In caso contrario la Provincia sospenderà il pagamento del corrispettivo sino a quando l'Aggiudicatario risulterà in regola con gli obblighi in parola. Per tale sospensione nei pagamenti, l'Aggiudicatario non può opporre eccezioni alla Provincia e non può vantare nessuna pretesa a risarcimento dei danni.

5 L'inosservanza degli obblighi previsti al presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione appaltante.

6. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

7. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

## **ART. 12** ***Corrispettivo***

1. Il corrispettivo per l'effettuazione del servizio, comprensivo di tutte le prestazioni indicate agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9 sarà versato dall'Amministrazione appaltante, in unica soluzione ad avvenuta esecuzione della prestazione previa verifica della regolarità di esecuzione della prestazione e benessere del Dirigente del Servizio Segreteria della Giunta ed elettorale, nonché trasmissione allo stesso di idonea documentazione fiscale.

2. La stazione appaltante procederà al pagamento del corrispettivo solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

3. La liquidazione della spesa è disposta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa, fermo restando quando previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 810 del 9 aprile 2009 ed in particolare con riferimento alla sospensione del termine in relazione ai tempi di acquisizione del DURC.

4. Qualora la stazione appaltante accerti il mancato o parziale adempimento nella corresponsione delle retribuzioni nonché nell'effettuazione e nel versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ogni liquidazione rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile, la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento, per l'intero importo ovvero per l'importo complessivo autorizzato del contratto di subappalto nel caso in cui il mancato o parziale adempimento sia riferito al subappaltatore.

5. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo dovrà corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in

sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 20, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

6. In caso di svolgimento del secondo turno di votazione il prezzo di aggiudicazione del servizio è incrementato del 17%.

7. Il corrispettivo in denaro di cui al comma 1 è comprensivo di qualsiasi altro onere che l'impresa aggiudicataria sosterrà per lo svolgimento del servizio.

### **ART. 13**

#### ***Durata del contratto***

1. Il contratto avrà durata dall'affidamento del servizio alla conclusione della votazione anche con riferimento all'eventuale turno di ballottaggio.

### **ART. 14**

#### ***Segreto d'ufficio ed obbligo di riservatezza***

1. L'impresa aggiudicataria e i suoi dipendenti sono tenuti all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verranno a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti la Provincia. L'impresa aggiudicataria è tenuta a rendere edotti di tale obbligo i propri dipendenti.

2. Per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza circa i dati personali di cui si venga eventualmente a conoscenza, si richiama l'impresa aggiudicataria al rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali".

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare.

4. L'appaltatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

### **ART. 15**

#### ***Cauzione definitiva***

1. L'Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una cauzione definitiva del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo quanto disciplinato dal comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante.

2. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

3. La cauzione opera per tutta la durata del contratto, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso; pertanto la cauzione sarà svincolata in via definitiva dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

4. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'appaltatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. Nel caso di proroga/rinnovo/integrazione del contratto l'aggiudicatario dovrà integrare la cauzione in misura percentuale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

7. Qualora la cauzione definitiva sia presentata sotto forma di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria dovrà altresì essere conforme a quanto indicato nella lettera d'invito.

#### **ART. 16**

##### ***Obblighi assicurativi***

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose della ditta stessa, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali adeguati al rischio e si obbliga a trasmettere all'amministrazione, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

#### **ART. 17**

##### ***Penalità per inadempimento***

1. La consegna entro il termine fissato dei manifesti di convocazione dei comizi e la predisposizione, stampa, confezionamento e consegna di tutto il materiale per il turno di ballottaggio, sono considerati adempimenti essenziali la cui mancanza costituisce grave inadempimento e comporta l'applicazione di una penale pari ad euro 10.000,00, fermo restando quanto stabilito ai punti 2, 3 e 4 dell'Art. 18.

#### **ART. 18**

##### ***Clausole di risoluzione espressa***

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli **effetti dell'art. 1456 del c.c.**, a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art 23 del presente capitolato;
- f) riscontro, durante le "verifiche ispettive" eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 9 comma 3, del presente capitolato;
- g) nel caso dell'art. 17 del presente capitolato;
- h) venir meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
- j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
- k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

2. I casi elencati saranno contestati per iscritto dalla stazione appaltante all'appaltatore, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

## **ART. 19**

### ***Controllo e sorveglianza***

1. Il controllo circa l'esatta osservanza delle norme contenute nel presente capitolato ed ogni altra eventuale questione che dovesse insorgere nell'attuazione del servizio è demandato alla Provincia.
2. L'aggiudicatario dovrà affidare la responsabilità circa il regolare, esatto e perfetto svolgimento del servizio a persona costantemente reperibile fino a conclusione del servizio stesso. Il nominativo di tale persona e le modalità per contattarla dovranno essere comunicati alla Provincia entro tre (3) giorni dalla data di stipulazione del contratto. Eventuali variazioni dovranno essere segnalate per iscritto entro 12 (dodici) ore dal loro verificarsi.
3. La Provincia si riserva il diritto di esercitare la sorveglianza sul personale addetto al servizio, al fine di verificare la perfetta esecuzione del servizio stesso.

#### **ART. 20**

##### ***Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore***

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 37, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006, e ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di fallimento o morte dell'appaltatore, la stazione appaltante recederà dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita.

#### **ART. 21**

##### ***Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi***

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
  - a) il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
  - b) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - c) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;
  - d) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

#### **ART. 22**

##### ***Domicilio legale***

1. L'impresa aggiudicataria elegge domicilio legale per tutti gli effetti del contratto presso la sede dell'impresa medesima.

#### **ART. 23**

##### ***Cessione dei crediti derivanti dal contratto e divieto di cessione del contratto***

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs.n. 163/2006.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

#### **ART. 24**

##### ***Subappalto***

In conformità a quanto previsto dall'art 118 del D.Lgs. n. 163/2006, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, dovrà assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, pena il diniego dell'autorizzazione e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato.

3. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo dei servizi da subappaltare ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

4. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta, nonché nel caso di variante in sede di sottoscrizione dell'atto diottomissione o dell'atto aggiuntivo, i servizi o le parti di essi che intenda subappaltare; l'omessa indicazione non consente il ricorso al subappalto, che non può pertanto essere autorizzato;

b) che l'appaltatore dimostri la sussistenza delle condizioni previste all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006, producendo la seguente documentazione:

***documentazione dell'Impresa aggiudicataria:***

- Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto corredata di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non sia firmata in presenza del dipendente addetto).

- Contratto di subappalto (in originale o in copia autenticata) con indicazione dei servizi che si intendono subappaltare, con il relativo ribasso del subappaltatore, con la clausola sospensiva. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

- Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa la sussistenza o meno di forme di collegamento/controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. con l'impresa destinataria del subappalto.

***Documentazione dell'Impresa destinataria del subappalto:***

- Se l'impresa subappaltatrice è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata:

- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione.

- Per subappalti di importo superiore ad Euro 51.645,69 (IVA esclusa): Modello

**GAP:**

- certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;

- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006.

5. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente all'inizio dei relativi servizi dalla stazione appaltante, previa richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto. Per i subappalti inferiori al 2% dell'importo di contratto di appalto o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

6. L'affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all'associazione subaffidataria, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire servizi in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale, nonché dei servizi affidati in subappalto;
- che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale", determina, nei confronti dell'appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di servizio dalla stessa assunta e la responsabilità dell'impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di servizio da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'appaltatore committente;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo dei servizi principali fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.

## **ART. 25**

### ***Recesso***

1. E' facoltà della stazione appaltante recedere tramite raccomandata A/R, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltretutto il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utile

prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

#### **ART. 26**

##### ***Tracciabilità dei flussi finanziari***

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il codice CIG del presente contratto è 5127841C3F;

#### **ART. 27**

##### ***Oneri fiscali e spese contrattuali***

1. Sono a carico della impresa aggiudicataria tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che per legge competono all'Amministrazione appaltante.

Si precisa quanto segue:

- l'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore;
- qualora l'appaltatore, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, la stazione appaltante procederà ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'appaltatore, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

#### **ART. 28**

##### ***Controversie tra l'amministrazione appaltante e l'impresa aggiudicataria***

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione appaltante e l'impresa aggiudicataria, che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente il Foro di Trento.

#### **ART. 29**

##### ***Struttura competente***

1. Con l'espressione "Provincia" utilizzata nel presente capitolato si intende il Servizio Segreteria della Giunta ed elettorale della Provincia autonoma di Trento.

#### **ART. 30**

##### ***Norma di chiusura***

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.